

REGOLAMENTO (CE) N. 2159/2001 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2001

che stabilisce, per il mese di ottobre 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2001 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1878/2001 della Commissione, del 26 settembre 2001, che stabilisce misure transitorie in materia del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾, dispone che l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽⁶⁾, resta applicabile ai quantitativi di zucchero oggetto di riporto dalla campagna di commercializzazione 2000/01 alla campagna di commercializzazione 2001/02.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999, deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico

uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio. Tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente. Tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1º gennaio 1999, a seguito dell'introduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (3) In applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di ottobre 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 per il mese di ottobre 2001 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2001.

Esso si applica a decorrere dal 1º ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 159 del 1.7.1993, pag. 94.
⁽³⁾ GU L 200 del 25.7.2001, pag. 19.
⁽⁴⁾ GU L 258 del 27.9.2001, pag. 9.
⁽⁵⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.